

**DT VI EMILIA ROMAGNA E MARCHE**  
**UFFICIO MONOPOLI MARCHE**  
**Sezione giochi e tabacchi**

Prot. 9927

Ancona, 29 aprile 2021

## **IL DIRETTORE**

### **SCHEMA DI PIANO DEFINITIVO**

relativo alle domande pervenute nel secondo semestre 2020  
per l'istituzione di nuove rivendite nel secondo semestre 2021

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre definire lo schema di piano semestrale per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/04/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

**Vista** la Legge europea 3 maggio 2019, n. 37 che ha apportato modifiche all’art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111 del 15/07/2011;

**Rilevato** come il citato art. 4 della Legge n. 37/2019, nel modificare l’art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Acquisito** l’orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27/04/2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall’art. 4 della Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

**Vista** la LIUA del 30 novembre 2020 n. 434828/RU;

**Atteso** che, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2020 risponde ai suddetti requisiti;

**Visto** lo schema di piano provvisorio per l’istituzione delle rivendite ordinarie adottato dallo scrivente Ufficio, prot. n. 7011/RU del 24/03/2021, pubblicato il 26/03/2021;

**Preso atto** che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sono state presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 9 della medesima legge;

## **DETERMINA**

per il secondo semestre del 2021, di non avviare procedure per l’istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio dei Monopoli per le Marche, mancando le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Il Direttore  
Guido DEZIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93